



PARERE MOTIVATO

N. 232 IN DATA 02 NOVEMBRE 2023

OGGETTO: Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD).

Rapporto Preliminare Ambientale al “Piano di Assetto territoriale Intercomunale Tematico per l’insediamento delle grandi strutture di vendita - PATI tematico Grandi strutture di vendita – art. 16 comma 2bis LR n° 11/2004”.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nella Regione del Veneto è stata attuata con la L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”*;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008 individua come autorità competente per la VAS cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs. 152/2006, la Commissione Regionale per la VAS;
- la Commissione VAS si è riunita in data 02 novembre 2023 come da nota di convocazione in data 27 ottobre 2023 protocollo regionale n. 586602;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di San Giorgio delle Pertiche, in qualità di comune capofila, con propria nota pec acquisita al prot. reg. n. 510836 in data 19.09.2023, relativa alla richiesta di Valutazione Ambientale Strategica al *“Rapporto Preliminare Ambientale al “Piano di Assetto territoriale Intercomunale Tematico per l’insediamento delle grandi strutture di vendita - PATI tematico Grandi strutture di vendita – art. 16 comma 2bis LR n° 11/2004”, dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD)”*;

CONSIDERATO che nota prot. reg. n. 514769 in data 21.09.2023, l'Unità Organizzativa VAS VINCA ha inviato richiesta di contributi ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- U.O. Valutazioni VIA VAS Grandi Opere Ambiente e Salute
- Provincia di Padova
- Consorzio di Bonifica Acque Risorgive
- Distretto Idrografico delle Alpi Orientali



- ULSS n. 6 "Euganea"
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso
- ETRA SpA
- Consiglio di bacino Brenta
- Direzione Turismo
- Direzione Difesa del Suolo e della Costa
- U.O. Genio Civile Padova
- Comune di Campo San Martino
- Comune di Curtarolo
- Comune di Vigodarzere
- Comune di San Giorgio delle Pertiche

PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- contributo Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, acquisito al prot. reg. n. 53711 del 05.10.2023;
 - contributo Direzione Turismo, prot. reg. n. 556698 in data 12.10.2023;
 - contributo Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, acquisito al prot. reg. n. 560664 in data 16.10.2023;
 - contributo ULSS 6, acquisito al prot. reg. n. 570236 in data 19.10.2023;
 - contributo ARPAV, acquisito al prot. reg. n. 575028 in data 20.10.2023;
- pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che oggetto della presente istanza è il "*Piano di Assetto territoriale Intercomunale Tematico per l'insediamento delle grandi strutture di vendita*", dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD).

La LR 11/2004 stabilisce che la pianificazione generale di livello comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale (PRC), articolato in "*disposizioni strutturali*" contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed in "*disposizioni operative*", contenute nel Piano degli interventi (PI), che in coerenza e in attuazione del PAT fornisce le disposizioni operative di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio; per il coordinamento delle politiche di pianificazione sovracomunale i comuni possono procedere anche attraverso la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI).

Nello specifico dell'istanza in oggetto, la pianificazione coordinata tra più comuni, attraverso un PATI tematico, è sempre richiesta quando sia necessario prevedere l'insediamento di grandi strutture di vendita, al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore a 8.000 mq nei Comuni capoluogo di provincia e con superficie di vendita superiore a 4.000 mq negli altri Comuni; in tal caso il PATI dovrà comprendere i comuni confinanti con il comune interessato dall'insediamento della grande struttura di vendita.

Nel comune di San Giorgio delle Pertiche è già presente una grande struttura di vendita denominata "*Le Centurie*", avente una superficie di vendita superiore a 4.000 mq e quindi, l'ampliamento di questa struttura commerciale necessita, ai sensi del comma 2bis, art. 16 LR 11/2004, della preventiva approvazione di uno strumento di pianificazione coordinata con tutti i comuni confinanti. Il Comune di San Giorgio delle Pertiche rientra già nella vigente pianificazione coordinata del PATI tematico del "Camposampierese" che comprende i Comuni di: Borgoriccio, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Massanzago, Piombino Dese, San Giorgio Delle Pertiche, Santa Giustina in Colle, Trebaseleghe, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero.



Il PATI del Camposampierese, approvato dalla Provincia di Padova con cds del 11/04/2014 e ratificato con DGP n. 94 del 29/05/2014, include il tematismo del sistema produttivo - commerciale per quanto riguarda le grandi strutture di vendita ed individua già la grande struttura di vendita "Le Centurie", per cui l'obbligo della pianificazione coordinata con i comuni confinanti di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero e Santa Giustina in Colle, facenti parte del PATI del "Camposampierese", risulta già assolto.

I Comuni di Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere, confinanti con il Comune di San Giorgio delle Pertiche, rientrano in diversi strumenti di pianificazione coordinata ma non rientrano nel PATI del "Camposampierese", per cui per consentire, da parte del Comune di San Giorgio delle Pertiche l'eventuale ampliamento della grande struttura di vendita "Le Centurie", è necessario procedere con l'approvazione di uno strumento di pianificazione coordinata per la condivisione dell'azione strategica di livello intercomunale, già prevista nel PATI del "Camposampierese" e consistente nell'individuazione della grande struttura di vendita esistente nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche. Per verificare la disponibilità dei Comuni di Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere alla partecipazione ad uno strumento di pianificazione coordinata si è tenuta una prima riunione il 04/04/2022 presso gli uffici della Provincia di Padova alla presenza dei tecnici e dei Sindaci o degli amministratori in rappresentanza delle amministrazioni comunali di San Giorgio delle Pertiche, Curtarolo, Campo San Martino e Vigodarzere. A seguito della riunione e dei vari colloqui intercorsi tra le parti, è emersa la disponibilità da parte di tutti i comuni a partecipare alla formazione un PATI tematico, elaborato a cura del Comune di San Giorgio delle Pertiche, per il riconoscimento dell'esistenza della grande struttura di vendita "Le Centurie" in territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche e per condividere e confermare, tra tutti i comuni confinanti, tale scelta strategica di livello intercomunale già prevista nel PATI del "Camposampierese".

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche si è pertanto attivato predisponendo il "Documento Preliminare" ed uno schema di "Accordo di Pianificazione" tra i comuni.

Con le Deliberazioni delle Giunte comunali:

- n° 17 del 07/03/2023 del Comune di Curtarolo;
- n° 81 del 10/08/2022 del Comune di Campo San Martino;
- n° 37 del 14/03/2023 del Comune di San Giorgio delle Pertiche;
- n° 25 del 24/02/2023 del Comune di Vigodarzere;

di presa d'atto dei documenti sopra citati è stato dato avvio alla fase di concertazione e partecipazione di cui all'art. 5 LR n° 11/2004. Tale pianificazione coordinata (Comuni di Campo San Martino, Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche e Vigodarzere), si esplicherà attraverso la redazione di un PATI che verrà denominato "*PATI tematico Grandi strutture di vendita – art. 16 comma 2bis LR n° 11/2004*", d'ora in avanti solo "PATI tematico". Il "PATI tematico" ha un'unica finalità e cioè la condivisione con i comuni di Campo San Martino, Curtarolo, e Vigodarzere, dell'azione strategica di livello intercomunale, già prevista nel PATI del Camposampierese, consistente nell'individuazione della grande struttura di vendita "Le Centurie" nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche.

Con riferimento all'"Accordo di Pianificazione", preme evidenziare come l'art. 16 della LR 11/2004 stabilisce che gli strumenti di pianificazione strutturale possono essere redatti anche mediante la formazione di Piani di Assetto del Territorio Intercomunali (PATI) finalizzati alla pianificazione coordinata di scelte strategiche riguardanti tutto o parte del territorio di più Comuni, affrontando anche singoli tematismi.

La pianificazione coordinata può riguardare ambiti sovracomunali omogenei per caratteristiche insediative - strutturali, geomorfologiche, storico- culturali, ambientali e paesaggistiche:

- l'art. 57 comma 2 della LR 29/12/2017 n. 45 ha modificato l'art. 16 della LR 11/2004 introducendo il nuovo comma 2bis, il quale ha dettato specifiche disposizioni per l'insediamento di grandi strutture di vendita;
- l'art. 16 comma 2 bis della LR n. 11/2004 recita: "*La pianificazione coordinata tra più comuni è sempre necessaria nel caso di aree da destinare all'insediamento di grandi strutture di vendita,*



come definite all'articolo 3, comma 1, lettera g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", al di fuori del centro storico, con superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati nei comuni capoluogo di provincia e con superficie di vendita superiore a 4.000 metri quadrati negli altri comuni. In tali casi la pianificazione coordinata deve comprendere i comuni confinanti con il comune interessato dall'insediamento della grande struttura di vendita".

Secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, il Comune di San Giorgio delle Pertiche intende dare risposta ad una richiesta di ampliamento della grande struttura di vendita, "Le Centurie", esistente sul proprio territorio comunale:

- la struttura di vendita "Le Centurie", nella sua configurazione attuale supera già il limite di 4.000 mq di superficie di vendita previsto dall'art. 16 comma 2 bis LR 11/2004, per cui ogni suo ampliamento comporta l'obbligo della pianificazione coordinata tra il comune di San Giorgio delle Pertiche ed i comuni confinanti.

Ai sensi dell'art. 15, comma 3, e dell'atto di indirizzo di cui all'art. 50, comma 1, lett. f) della Legge 11/2004, l'"Accordo di Pianificazione":

1. recepisce il Documento Preliminare nel testo concordato con le altre Amministrazioni Comunali interessate e dalle stesse adottato con i provvedimenti citati in premessa;
2. disciplina gli obblighi reciproci tra le parti intervenute;

inoltre definisce:

3. le modalità di redazione degli elaborati costituenti il piano
4. le modalità di valutazione delle osservazioni pervenute durante la pubblicazione;
5. le modalità di formazione del quadro conoscitivo;
6. il programma dei lavori.

È possibile evidenziare come il "PATI Tematico Grandi strutture di vendita" è volto, in applicazione dell'art. 15 comma 2 e art. 16 comma 2 bis LR 11/2004, alla condivisione, tra comuni confinanti, dell'individuazione della grande struttura di vendita "Le Centurie" in territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche, quale azione strategica di livello intercomunale, dando atto che tale struttura è esistente e già prevista nel PATI del "Camposampierese".

Quindi, come già premesso, la pianificazione coordinata tra i comuni di Campo San Martino, Curtarolo, San Giorgio delle Pertiche e Vigodarzere si esplicherà attraverso la redazione di un PATI che verrà denominato "PATI tematico Grandi strutture di vendita – art. 16 comma 2bis LR n° 11/2004" e che ha un'unica finalità e cioè la condivisione con i comuni di Campo San Martino, Curtarolo, e Vigodarzere, dell'azione strategica di livello intercomunale, già prevista nel PATI del Camposampierese, consistente nell'individuazione della grande struttura di vendita "Le Centurie" nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche.

Come evidenziato nella "Tavola A4a – Carta della Trasformabilità" del PATI del "Camposampierese", l'ambito ove insiste la struttura di vendita "Le Centurie" ricade all'interno degli "Ambiti di urbanizzazione consolidata con destinazioni prevalentemente produttive – commerciali – direzionali – ricettive" e la struttura di vendita è stata anche già individuata con il simbolo "Gs" all'interno di un simbolo a forma circolare che in legenda corrisponde a: "GS- Grandi strutture di vendita esistenti". Nello specifico, secondo quanto evidenziato nel "Documento Preliminare", "Per quanto riguarda il PATI del Camposampierese, per consentire l'ampliamento della grande struttura di vendita esistente da parte del Comune di San Giorgio delle pertiche, non sarà pertanto necessario apportare alcuna modifica".

Dall'analisi della documentazione preliminare di PATI risulta necessario precisare che in fase di definizione dello stesso e conseguentemente del Rapporto Ambientale, devono essere adeguatamente e puntualmente definiti obiettivi strategici e azioni strutturali di Piano e devono essere chiaramente descritte e valutate le azioni strategiche introdotte.

L'analisi del Rapporto Preliminare Ambientale rileva altresì la necessità di una più completa definizione della strumentazione di pianificazione e di settore vigente e quindi, in fase di redazione del Rapporto Ambientale, deve essere adeguatamente considerata tutta la strumentazione di pianificazione e di settore insistente sul territorio interessato dal PATI.



Con riferimento alla richiamata verifica di coerenza esterna relativamente alla strumentazione sovraordinata si evidenzia la necessità che la verifica di coerenza rispetto alla strumentazione vigente e insistente sul territorio oggetto della presente pianificazione territoriale sia riferita a tutti i piani di settore insistenti sul territorio in esame, oltre a considerare anche i pertinenti strumenti sovraregionali. L'analisi degli strumenti di pianificazione e di settore sovraordinati deve inoltre, necessariamente, essere articolata con riferimento agli strumenti effettivamente vigenti e non, probabilmente, mutuata da altri documenti valutativi ormai temporalmente superati, come nel caso della richiamata *"Variante parziale al PTRC"*; infatti, come per altro puntualmente rilevato anche nel contributo reso da ARPAV in qualità di SCA consultato, si ricorda che il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento attualmente vigente è stato approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 62 del 30.06.2020 (BUR n. 107 del 17 luglio 2020) e non ha valenza paesaggistica. Inoltre, la verifica di coerenza deve, ovviamente, altresì adeguatamente considerare i vincoli e le peculiarità ambientali, paesaggistiche e territoriali individuate dagli strumenti considerati e non può limitarsi a rimandi, a volte completamente decontestualizzati, come nel caso della coerenza con il PGRA, come per altro puntualmente specificato nel contributo reso dal competente SCA. Si richiama nello specifico, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, la necessità che la verifica di coerenza relativamente alla strumentazione sovraordinata vigente consideri con particolare attenzione, tra gli altri, la *"Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile Nazionale e Regionale"*, ricordando altresì che lo sviluppo sostenibile coniuga le esigenze di crescita economica con quello di sviluppo umano e sociale, di qualità della vita e di salvaguardia del pianeta secondo un'ottica di benessere di lungo periodo, oltre a tutta la pianificazione regionale e sovraregionale direttamente insistente sul territorio interessato dal redigendo strumento di pianificazione territoriale.

Complessivamente si ricorda altresì come la verifica di coerenza deve concludersi con un effettivo giudizio esplicito di coerenza per ciascuna delle previsioni di piano. Si specifica che gli obiettivi di sostenibilità fissati dalle strategie di sviluppo sostenibile per le diverse scale territoriali, rappresentano il riferimento per tutti i processi di VAS (art. 34 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.).

Si evidenzia quindi che, in fase di redazione del Rapporto Ambientale, l'analisi di coerenza deve essere correttamente espletata ed articolata, considerando tutti gli strumenti di pianificazione e di settore insistenti sul territorio comunale, a tutti i livelli di competenza.

Il *"Quadro Ambientale"* così come ipotizzato nel Rapporto Preliminare Ambientale non appare sufficientemente articolato al fine di definire correttamente lo stato dell'ambiente e i potenziali impatti attesi sulle matrici ambientali. A tale proposito e al fine di utilizzare una metodica valutativa condivisa e che consente puntuali approfondimenti e definizioni valutative, si rimanda agli *"Indicatori Ambientali del Veneto"*, così come disponibili e aggiornati e resi direttamente disponibili sul sito istituzionale di ARPAV; quindi, si raccomanda di utilizzare l'articolazione in 10 matrici ambientali (atmosfera, biosfera, idrosfera, geosfera, rifiuti, agenti fisici, clima e rischi naturali, rischi antropogenici, ambiente urbano e ambiente e salute), proposta da ARPAV e dove, all'interno di ciascuna matrice, sono identificati i temi ambientali di riferimento.

Altresì, in considerazione del potenziale impatto prodotto dall'ampliamento di un centro commerciale che evidenzia già una notevole superficie di vendita, si raccomanda di prestare particolare attenzione al potenziale e prevedibile aumento dei flussi di traffico e quindi al contestuale aumento delle emissioni di polveri e rumori in atmosfera, anche con l'utilizzo di modellizzazioni relativamente alla dispersione degli inquinanti e alla propagazione di polveri e rumore. A tale proposito si evidenzia come non sia possibile concordare con alcune mere assunzioni proposte dal Valutatore nel Rapporto Preliminare Ambientale dove dichiara per esempio che, *"[...] non si rilevano criticità nel sistema ambientale di riferimento del Piano in esame nei territori dei Comuni di: Campo San Martino, Curtarolo, Vigodarzere e San Giorgio delle Pertiche [...]"*; infatti, già nel Rapporto Ambientale del PATI del *"Camposampierese"* veniva individuata quale criticità del territorio proprio il tema della mobilità, tema che dovrà essere necessariamente sviluppato ed articolato nella definizione del PATI e del relativo Rapporto Ambientale del redigendo *"PATI tematico Grandi strutture di vendita"*.



A tale proposito e unicamente al fine della tutela della salute umana e nel caso di ampliamenti dell'attuale struttura di vendita si raccomanda di articolare un adeguato approfondimento concernente una *"Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)"*, che come previsto dalla normativa, consiste in un elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della Salute, finalizzato a stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio della potenziale prevista trasformazione può generare sulla salute della popolazione.

Costatata all'interno del Rapporto Preliminare Ambientale esaminato l'assenza di una puntuale proposta di articolazione del Rapporto Ambientale, almeno per quanto concerne la mera proposta di un *"Indice"* dello stesso, si evidenzia come il redigendo Rapporto Ambientale deve essere redatto nel puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e con i contenuti di cui *"Allegato VI – Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sviluppando quanto indicato nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato, con le indicazioni di cui al presente parere motivato. Si ricorda infatti che l'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. riporta le informazioni che devono essere prodotte nel Rapporto Ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente prodotte, tenuto conto del livello delle conoscenze e del metodo di valutazione utilizzato, nonché della tipologia, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano.

In fase di redazione del Rapporto Ambientale per le componenti ambientali che presentano criticità e con particolare attenzione alla matrice viabilità e connessi potenziali impatti sulle matrici considerate, dovranno essere individuate le relative cause e, per quelle derivanti direttamente dalle azioni del presente Piano, puntualmente definite le misure previste per impedire, ridurre, compensare e mitigare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, anche in considerazione del riconoscimento della *"sensibilità"* del territorio e del suo sistema ambientale-paesaggistico che evidenzia oggi grandi potenzialità e necessità di una adeguata, rispettosa e soprattutto sostenibile progettazione territoriale. Nella definizione dei problemi ambientali pertinenti al PATI in oggetto e compatibilmente con obiettivi, strategie e azioni che saranno definite e puntualmente descritte ed approfondite in fase di definizione dello stesso e quindi del relativo Rapporto Ambientale, deve essere posta particolare attenzione alla definizione dell'ambito di influenza territoriale di ciascuno degli obiettivi e delle strategie di Piano introdotte con il presente strumento, con riferimento agli aspetti ambientali interessati e in particolare:

- rete Natura 2000 e sistemi di tutela e/o vincoli ambientali, culturali e paesaggistici presenti nell'ambito d'influenza territoriale;
- elementi ambientali connessi con situazioni di rischio antropogenico, naturale e per la salute umana;
- aree sensibili e vulnerabili in considerazione delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, dei livelli di qualità ambientale, dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;
- aree di particolare valore ambientale comprese le produzioni agricole di particolare qualità e tipicità;
- tutela della salute umana con l'articolazione di una *"Valutazione di Impatto Sanitario"* per le motivazioni precedentemente richiamate.

Nella definizione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori, devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, introdotti/generati direttamente e/o indirettamente dal PATI.

Preme ricordare come ogni attività giuridicamente rilevante per l'ambiente deve conformarsi al *"Principio dello sviluppo sostenibile"* e che nella scelta comparativa di interessi pubblici e privati, altresì ovviamente connotata da discrezionalità, la tutela dell'ambiente deve essere oggetto di prioritaria considerazione, anche e soprattutto rispetto alle considerazioni di natura economica.



Si ricorda che nel Rapporto Ambientale dovranno essere anche individuate, descritte e valutate le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PATI al fine di garantire un elevato livello di protezione ambientale e di promuovere uno sviluppo sostenibile, come precedentemente richiamato.

Inoltre, si ricorda che nella redazione della proposta di Piano e quindi nel Rapporto Ambientale, che ne accompagna la proposta medesima, devono essere considerati tutti gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

Relativamente alle *"ragionevoli alternative"* rispetto alla scelta di Piano, si ricorda la necessità di definire la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate, una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste, nel rispetto della normativa vigente.

Nella successiva articolazione della verifica di sostenibilità degli obiettivi di PATI devono essere adeguatamente considerati i pertinenti obiettivi individuati dall'*"Agenda 2030"* e dalla *"Strategia per lo Sviluppo Sostenibile"*, come precedentemente richiamato, nazionale e regionale, che costituiscono altresì il quadro di riferimento della sostenibilità e che permettono di valutarne tutti gli ambiti (ambientale, economico e sociale); inoltre, dal punto di vista della redigenda valutazione relativamente ai potenziali impatti generati e indotti dalle azioni di PATI, questi ultimi dovranno essere considerati e valutati anche dal punto di vista sinergico e cumulativo.

Si suggerisce di evidenziare con particolare attenzione il percorso logico tra obiettivi di sostenibilità definiti a livello nazionale, nonché la loro relazione con quelli definiti a livello regionale e gli obiettivi e le azioni introdotte dal redigendo PATI, al fine di garantire la possibilità di verificare il contributo di questi ultimi alla variazione del contesto, nonché dello stato dell'ambiente articolato nelle specifiche matrici considerate, attraverso indicatori opportuni, nel rispetto di quanto previsto dall'art 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.

Particolare attenzione dovrà inoltre essere posta nella definizione del *"Piano di Monitoraggio"* del PATI, che dovrà essere definito ed articolato nel pieno rispetto e ottemperanza di quanto definito dall'*"Art. 18 Monitoraggio"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; dovranno attentamente essere definiti e sviluppati anche indicatori finalizzati alla verifica degli impatti sulla *"matrice salute umana"*, in considerazione della necessità di articolare un dedicato approfondimento anche relativamente alla *"Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)"*.

Nel Rapporto Ambientale dovranno inoltre essere adeguatamente descritte le misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della proposta di Piano definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

Infine, deve essere attivata presso i competenti uffici a supporto della Commissione Regionale per la VAS, Autorità competente in materia ambientale, una fase di *scoping* finalizzata alla corretta individuazione, caratterizzazione e analisi delle emergenze e caratteristiche ambientali e territoriali proprie dell'ambito interessato dalle strategie e azioni di PATI e quindi dagli effetti generati e/o indotti dallo stesso.

Tale necessaria fase di *scoping* ha quindi la finalità di garantire, nella maniera più puntuale ed articolata possibile, il rispetto di quanto indicato e richiesto nel presente parere motivato sul Rapporto Preliminare Ambientale e di coordinare le successive fasi nel rispetto degli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e Allegato A, DGR 545/2022.

Inoltre, in fase di redazione del Rapporto Ambientale devono essere adeguatamente assunti e sviluppati i contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati in fase di Rapporto Preliminare Ambientale.

Si ricorda che in fase di Rapporto Ambientale deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale.



A livello generale e con riferimento alla tutela dei corsi d'acqua, si ricorda che le competenze dei Comuni non ascrivono a profili legati a funzioni e compiti di polizia idraulica e che in assenza di un fondamento normativo espresso in tal senso, che non si rinviene nella LR 11/2004 e ss.mm.ii.; deve quindi ribadirsi l'esistenza del divieto, assoluto di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904. Si ribadisce quindi il conseguente vincolo di inedificabilità a tutela dei corsi d'acqua, come per altro evidenziato anche nella *"Sentenza 99/2018"* del *"Tribunale superiore delle Acque Pubbliche"*. Si ricorda altresì che le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possono essere incluse all'interno dei perimetri dei nuovi ambiti di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico stesso e che le stesse non possono altresì contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Sempre a livello generale si ricorda comunque che nella definizione delle Norme Tecniche di PATI deve essere garantita la puntuale applicazione della normativa vigente in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e loro localizzazione. A tale proposito si ricorda che la Corte Costituzionale ha sancito, fin dal 2012, che la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, *"[...] trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'insediamento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito della materia di competenza delle Regioni stesse [...]"* e ciò, anche e soprattutto, al fine di non risultare in contrasto con il principio di matrice europea della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, nonché con il *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"*.

Tutto ciò premesso, l'analisi istruttoria tecnica compiuta sulla documentazione esaminata ha consentito di individuare, almeno a livello generale, obiettivi, scelte strategiche e programmatiche che si intendono perseguire con il *"Piano di Assetto del Territorio del Comune di Casale di Scodosia (PD)"*; potendo altresì evidenziare come nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato sono state complessivamente individuate le informazioni ambientali e i potenziali impatti che devono essere successivamente considerati e sviluppati nel redigendo Rapporto Ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., seppur evidenziando la necessità di una maggiore attenzione ai riferimenti normativi vigenti

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VInCA, Capitale Naturale e NUVV in data 02 novembre 2023, dalla quale emerge che si propone un parere positivo sul *"Piano di Assetto territoriale Intercomunale Tematico per l'insediamento delle grandi strutture di vendita - PATI tematico Grandi strutture di vendita – art. 16 comma 2bis LR n° 11/2004"* dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD), disponendo altresì che in sede di redazione del Rapporto Ambientale devono essere ottemperate ulteriori condizioni ambientali, nonché rispettate le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni poste nella documentazione esaminata, nei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati, nonché con il rispetto di specifiche indicazioni e condizioni ambientali di cui al presente parere motivato, la cui verifica di ottemperanza è demandata alle Autorità precedenti;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004 e s.m.i.;
- l'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1646/2012;
- la DGR 1717/2013;
- la DGR 545/2022;



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

sul *"Piano di Assetto territoriale Intercomunale Tematico per l'insediamento delle grandi strutture di vendita - PATI tematico Grandi strutture di vendita – art. 16 comma 2bis LR n° 11/2004"* dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD), disponendo altresì che in sede di redazione del Rapporto Ambientale devono essere ottemperate le seguenti condizioni ambientali:

1. il Rapporto Ambientale deve essere redatto considerando la strumentazione di pianificazione e di settore vigente e il quadro ambientale di riferimento deve essere articolato utilizzando gli *"Indicatori Ambientali del Veneto"* così come resi direttamente disponibili sul sito istituzionale di ARPAV;
2. deve emergere con chiarezza il ruolo che la VAS deve svolgere durante la fase di elaborazione del *"Piano di Assetto territoriale Intercomunale Tematico per l'insediamento delle grandi strutture di vendita - PATI tematico Grandi strutture di vendita – art. 16 comma 2bis LR n° 11/2004"*, in ordine all'individuazione degli eventuali scostamenti delle dinamiche in atto rispetto alle previsioni del Documento Preliminare stesso, fornendo altresì specifiche indicazioni circa le ragionevoli alternative possibili, quali esiti del pubblico confronto e degli approfondimenti conoscitivi, nonché come necessaria risposta ai contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) in fase di Rapporto Preliminare Ambientale, che dovranno essere necessariamente assunti e ciò al fine di garantire che gli effetti generati e/o indotti dall'attuazione delle strategie e azioni di PATI siano presi in considerazione durante la loro preparazione e prima dell'adozione del Piano stesso;
3. deve essere puntualmente dato atto delle modalità di recepimento dei contenuti del presente parere motivato, nonché dei contributi resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati;
4. il Rapporto Ambientale deve essere articolato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e con i contenuti di cui *"Allegato VI – Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all'art. 13"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., definendone preliminarmente gli obiettivi di sostenibilità economica e sociale del Piano, dando altresì puntuale risposta a quanto reso con il presente parere motivato sul *"Rapporto Preliminare Ambientale al "Piano di Assetto territoriale Intercomunale Tematico per l'insediamento delle grandi strutture di vendita - PATI tematico Grandi strutture di vendita – art. 16 comma 2bis LR n° 11/2004"*;
5. in fase di definizione del Piano e conseguentemente del Rapporto Ambientale stesso, devono essere adeguatamente e puntualmente definiti obiettivi strategici e azioni strutturali di Piano;
6. devono essere adeguatamente sviluppate le considerazioni e le valutazioni relativamente alla verifica di coerenza con la strumentazione sovraordinata di pianificazione e di settore attinente e interessante l'ambito territoriale del PATI;



7. devono essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alle varie componenti ambientali, anche con l'ausilio di analisi e studi specialistici aggiornati e riferiti al territorio in esame e/o a quello contermini. In particolare, per quelle componenti ambientali che presentano le criticità evidenziate nei Piani già approvati, nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato e/o non analizzate approfonditamente devono esserne individuate le cause e, per quelle derivanti direttamente dalle strategie/azioni di PATI, ne devono essere puntualmente definite le misure di mitigazione e/o compensazione al fine di impedire, ridurre, compensare e mitigare gli eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
8. in considerazione che già nel Rapporto Ambientale del PATI del "Camposampierese" veniva individuata quale criticità del territorio il tema della mobilità, tale tematismo deve essere adeguatamente approfondito, sviluppato ed articolato nella definizione del PATI e del relativo Rapporto Ambientale;
9. in risposta a tale pregressa criticità ancorché non contemplata nel Rapporto Preliminare Ambientale e unicamente al fine della tutela della salute umana, nel caso di ampliamenti dell'attuale struttura di vendita, deve essere sviluppata dedicata *"Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS)"*;
10. devono essere adeguatamente sviluppati i capitoli relativi alla definizione e valutazione delle azioni strategiche di PATI esplicitandone chiaramente i pertinenti obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale, con particolare attenzione all'effettiva sostenibilità ambientale delle azioni di trasformazione introdotte con il redigendo PATI;
11. devono essere adeguatamente approfonditi gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e le tematiche della *"Strategia Regionale per lo Sviluppo sostenibile e l'Agenda 2030"*, di cui alla DCR n. 80 del 20.07.2020;
12. qualora in fase di definizione delle Norme Tecniche di Piano fossero previsti articoli aventi ad oggetto *"impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili"* e loro localizzazione, si raccomanda una puntuale applicazione della normativa nazionale vigente in materia e si ricorda che, *"[...] non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica"*;
13. il Rapporto Ambientale deve contenere un capitolo dedicato al *"Piano di monitoraggio ambientale"* ai sensi dell'*"Art. 18 Monitoraggio"* del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che deve prevedere la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati in sede di VAS, nonché assicurare il controllo degli impatti significativi sull'ambiente, prevedendo anche la definizione e l'utilizzo di indicatori finalizzati alla verifica degli impatti sulla *"matrice salute umana"*, in considerazione della necessità di articolare un dedicato approfondimento anche relativamente alla *"Valutazione di Impatto Sanitario (VIS)"*. Si ricorda altresì la necessità che nel Rapporto Ambientale vengano dettagliatamente evidenziati gli indicatori di contesto, processo e contributo specifici, in relazione alle azioni di PATI e agli obiettivi di sostenibilità prefissati;
14. gli elaborati cartografici del PATI devono riportare le reali destinazioni d'uso del territorio, aggiornati rispetto allo stato attuale dell'ambiente e del territorio considerato;



15. devono essere puntualmente individuate le azioni concrete finalizzate a consentire il raggiungimento dei richiamati obiettivi e strategie di PATI, anche in relazione ad intese con gli Enti sovraordinati e/o con gli Enti/Aziende gestori di servizi pubblici integrati;
16. prima dell'adozione del PATI deve essere effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto al vigente strumento urbanistico comunale, delle aree su cui siano eventualmente in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali, relativamente a piani, programmi, progetti e interventi;
17. deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
18. deve essere verificata la necessità di predisporre una nuova zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/1995 e ss.mm.ii. in relazione alla proposta di PATI, nonché verificato lo stato dell'inquinamento luminoso con riferimento alla LR 17/2009;
19. nel prosieguo dell'iter di Valutazione Ambientale Strategica della presente Variante, deve essere complessivamente garantito il pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'allegato A della DGR n. 545 del 09 maggio 2022.

Qualsiasi previsione di trasformazione territoriale è comunque subordinata al pieno rispetto:

- dei contenuti dell'“*Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, approvato con DPCM del 01 dicembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07.02.2023;
- degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022 prot. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo.

Altresì, deve essere attivata presso i competenti uffici a supporto della Commissione Regionale per la VAS, Autorità competente in materia ambientale, una fase di *scoping* finalizzata alla corretta individuazione, caratterizzazione e analisi delle emergenze e caratteristiche ambientali e territoriali proprie degli ambiti territoriali interessati dalle azioni e quindi dagli effetti generati e/o indotti dal PATI in oggetto.

L'attivazione della richiamata fase di *scoping* mira a garantire la piena ottemperanza, nonché il rispetto di quanto definito con il presente parere motivato sul “*Piano di Assetto territoriale Intercomunale Tematico per l'insediamento delle grandi strutture di vendita - PATI tematico Grandi strutture di vendita – art. 16 comma 2bis LR n° 11/2004*” dei Comuni di San Giorgio delle Pertiche, Campo San Martino, Curtarolo e Vigodarzere (PD) e di coordinare adeguatamente le successive fasi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'allegato A della DGR n. 545 del 09 maggio 2022.

Complessivamente, per il prosieguo della pianificazione e programmazione, si ricorda che, ai sensi del comma 5, art. 11 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., “5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge”.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso)

avv. Cesare Lanna

Il presente parere motivato si compone di 12 pagine.